

G. n. _____

Sent. n. 12214/15

cron. n. _____

Rep. n. _____

ESENTE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, Sezione IV civile, nella persona dell'Avv. Maria Maddalena Acernese ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile n. 42386/2014 avente ad oggetto la richiesta di pagamento somma da incidente stradale tra:

M. [REDACTED] D. [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] rappresentato e difeso ope legis dall'A. [REDACTED] dello S. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici ex lege in Roma, Via [REDACTED] P. [REDACTED]

-attore-

E

U. [REDACTED] A. [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] in persona del suo procuratore ad negotia dott.ssa G. [REDACTED] C. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Zardo e dall'Avv. Giobbe Zardo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via C. Mirabello, 17 in virtù di delega in calce alla comparsa

- convenuta-

conclusioni della convenuta: ci si riporta alle conclusioni della comparsa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore introduceva il presente giudizio, riferendo che il Sovrintendente della P. [REDACTED] di S. [REDACTED] M. [REDACTED] a seguito di un sinistro che lo aveva visto coinvolto in data 25.9.2009 con la moto Honda [REDACTED] Tg. [REDACTED], era stato trasportato

presso l'O [redacted] S [redacted] C [redacted] di R [redacted] e, sottoposto a successive visite mediche che lo avevano dichiarato idoneo solo in data 6.11.2009.

A seguito delle lesioni, il Sovrintendente era rimasto lontano dal lavoro 119 giorni, in relazione alle quali l'Amministrazione aveva subito un danno di € 13.794,45, corrispondente alla retribuzione di oneri connessi al periodo di assenza dal servizio del dipendente.

Si depositava ampia documentazione, tra cui, la relazione dell'incidente stradale, la documentazione medica, le richieste di pagamento inviate dalla Q [redacted] di R [redacted] ufficio Amministrativo contabile del 30 giugno 2011 e del 26 marzo 2012.

In questa sede precisava che la C [redacted] aveva versato la somma di € 2.900,00 che la parte attrice non aveva ritenuto sufficiente, pertanto, chiedeva la condanna di € 10.894,45 oltre interessi e rivalutazione.

All'udienza del 20.1.2015 il difensore della parte convenuta concludeva.

Il Giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non è fondata.

L'Avvocatura afferma di aver subito un danno economico di € 13.794,45 in quanto ha dovuto corrispondere, comunque, la retribuzione al dipendente che era stato coinvolto, senza aver potuto utilizzarne le prestazioni lavorative nel periodo corrispondente all'assenza per malattia.

La parte attrice non ha dimostrato su quale base il predetto importo sia stato calcolato, se non indicando i giorni di assenza dal lavoro del sig. M [redacted] (119 giorni). Non ha prodotto documenti idonei, per conoscere lo stipendio di quest'ultimo, né si è compreso per quale motivo si prendono come riferimento 119 giorni, mentre dal verbale della C [redacted] M [redacted] O [redacted] sono stati indicati 110 giorni.

Pur prendendo atto dell'importo già ricevuto, l'ammontare del residuo richiesto in questa sede, non è stato provato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così dispone:


Rigetta la domanda e per l'effetto

Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti della convenuta che vengono liquidate in assenza di nota spese in € 600,00 per compensi professionali oltre oneri di legge, oltre ad € 50,00 di spese.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Roma, 9 Marzo 2015

Il Giudice di Pace



Dr. Uscio Maddaleno Ferrusi